

in particolare la completezza e ragionevolezza del piano proposto dal debitore per la ristrutturazione dei debiti, la cui fattibilità deve essere attestata dall'esperto all'uopo nominato, dovendo in assenza di tali requisiti, dichiarare la stessa inammissibile;

considerato che tanto in dottrina, quanto in giurisprudenza dopo l'introduzione della novellata disciplina sul concordato preventivo e le successive modifiche apportate dal decreto correttivo di cui al d. lgs. n. 169/07 è sorto un vivace dibattito fra chi ritiene che i poteri del tribunale in sede di ammissione alla procedura siano di mera legittimità formale e di stampo quasi " notarile ", nel senso che il Tribunale deve limitarsi a controllare la regolarità formale della domanda e la completezza della documentazione, restando escluso qualsiasi sindacato sui requisiti di meritevolezza, sia sui vincoli di contenuto della proposta e sulle condizioni di convenienza economica del concordato per i creditori (v. per tutte Trib. Pescara 13.10.2005, G. M., 2006, 654, Trib. Palermo, 17.06.2006, in Fall., 2006, 570, Trib. Milano, 16.02.2007, in Fall., 2007, 548) e chi ritiene invece che il Tribunale mantenga anche un potere di vaglio di natura sostanziale nel merito, circa la fondatezza della domanda e la fattibilità del piano proposto, oltre che dell'attestazione sulla veridicità dei dati aziendali (v. Trib. Salerno, 3.06.2005, in GI, 2006, I, 559, Trib. Roma, 8.03.2006, Dir. Fall., 2007, II, 103, C. App. Bologna, 0.06.2006, in Fall. e Trib. Ancona, 9.05.2007, in GM, 207, 3227), mentre un terzo e più condivisibile indirizzo ritiene che il Tribunale – esclusa la sindacabilità della convenienza della proposta - mantenga un potere di controllo della legittimità sostanziale del piano proposto, volto alla tutela della corretta informazione dei creditori, a garanzia della genuina e consapevole possibilità di formazione dell'accordo tra il debitore e i suoi creditori, sulla base di una effettiva conoscenza della situazione prospettata dal ricorrente, in modo che la loro volontà non ne risulti viziata (cfr. App. Torino,

19.06.2007, in Fall., 2007, 1315, Trib. Monza 16.10.2005, in G. Comm., 2006, II, 891, id 17.10.2005, in Dir. Prat. Soc., 205, 2267, Trib. Udine, 13.01.2006, in www. Unijuris.it e Trib. Milano, 9.02.2007, in Fall.,2007, 1218);

rilevato in particolare che se da un lato al Tribunale è preclusa la possibilità di vagliare la convenienza della proposta di concordato, a meno che non preveda delle classi di creditori, ove è necessario effettuare il c. d. “cram down”, allo stesso è affidato un controllo di legalità, che si estende non solo alla completezza e regolarità della documentazione fornita, ma anche alla ragionevolezza e completezza della relazione dell’esperto (a cui la legge ha affidato il giudizio sulla attendibilità dei dati esposti e sulla fattibilità del piano), la cui validità e affidabilità sono presupposti dalla legge nel delineare i requisiti del giudizio su cui i creditori devono basarsi per esprimere il loro voto, in base ai principi generali dell’ordinamento che nel vaglio di legalità del giudice includono sempre il sindacato sulla omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (cfr. art. 360, n. 5 cpc in tema di ricorso per cassazione e vizi di motivazione del provvedimento, in base al quale al giudice è consentito anche in sede di legittimità di controllare la correttezza del ragionamento, sotto il profilo della coerenza logico formale delle argomentazioni svolte);

considerato che ai fini di una disamina della completezza del piano e del connesso parere dell’esperto, appare quindi necessario che lo stesso sia compiutamente sviluppato in tutti i suoi elementi particolari, onde consentire al Tribunale e ai creditori una valutazione complessiva della sua attendibilità e realizzabilità in concreto e della sua rispondenza ai requisiti richiesti dall’art.160 l. fall., non potendo essere rimesse a scelte successive del debitore e del liquidatore giudiziale la decisione su come sviluppare gli accordi di ristrutturazione dei debiti e il conseguente piano;

considerato nel caso in esame che la relazione dell'esperto appare insufficientemente motivata e in alcuni punti del tutto carente di motivazione, in merito alla fattibilità del piano, atteso che non esamina la concreta realizzabilità dell'attivo indicato in ricorso e quindi la concreta possibilità di pagamento dei creditori nella misura promessa, in relazione alla scarsa esitabilità dei beni immobili o mobili registrati (imbarcazione in leasing , da riscattare) offerti ai creditori, tenuto conto che si tratta di beni tutti gravati o da mutui ipotecari, con conseguente necessità per gli acquirenti di accollarsi il debito residuo, o diritti di usufrutto (sul bene di maggior consistenza) o ancora da riscattare e per i quali non vengono allegare offerte ferme di acquisto, se non per due beni di modestissimo valore e una lettera di intenti di rilevanza quasi nulla;

rilevato parimenti che anche il giudizio dell'esperto sulla parte del piano relativa alla cessione dell'attività di commercio di autoveicoli e il recupero dei crediti, non appare completo, logicamente motivato e esaustivo sotto il profilo della fattibilità, in quanto di cessione di tali attività e in particolare delle rimanenze di magazzino e delle autovetture non risulta essere assistita da adeguate garanzie circa la alienabilità dei beni per gli indicati prezzi, non essendo corredata da alcuna offerta da parte di soggetti interessati o a subentrare nell'attività o quantomeno ad acquistare le scorte e le vetture e non tiene conto che per quanto attiene a queste ultime esiste una controversia con degli istituto di credito, che vantano un diritto di pegno sulle stesse, trattenendo i documenti di conformità/circolazione, impedendone di fatto la vendita, con la conseguenza che l'eventuale commissario liquidatore dovrebbe promuovere una causa in via ordinaria, tesa a far dichiarare l'inefficacia dei pegni, dai tempi e dagli esiti difficilmente prevedibili , in assenza, nella procedura di concordato, della fase della verifica dei crediti e dell'agile strumento dell'opposizione allo stato passivo con rito camerale;

rilevato inoltre che per quanto attiene ai crediti in contenzioso, non vi è una seria analisi della loro concreta esigibilità e nell'attivo viene anche inserita una posta di rilevante valore (pari a € 180.000,00) attinente ad un contratto di leasing immobiliare a cui il debitore non ha dato adempimento e che non trova alcuna giustificazione né sul piano giuridico, né su quello contabile, mancando qualsiasi prova che la società di leasing sia disponibile a pagare la somma in questione, fra l'altro superiore ai canoni versati dal debitore, con la conseguenza che anche sotto tale profilo il piano non appare rispondere ai requisiti di completezza e ragionevolezza previsti dalla legge, non chiarendo le concrete modalità e garanzie con cui dovrebbe essere portata a compimento l'articolata operazione di cessione dei cespiti personali dei soci e aziendali ed essendo anzi presumibile che la cessione dei beni non consentirebbe neppure il pagamento integrale delle spese di procedura e dei crediti privilegiati (essendo tale condizione indispensabile per l'ammissione al concordato, anche nel nuovo regime introdotto dalla riforma, a meno che non vengano previste delle classi di creditori privilegiati ex art. 160, secondo comma, come modificato dall'art. 12, secondo comma , del d. lgs. 169/07) o comunque in maniera irrisoria i creditori chirografari, rendendo quindi la proposta così come formulata palesemente inammissibile (cfr. Trib. Roma, 16.04.08, in Dir. Fall., 2008, II, 551, secondo cui anche sulla base della novellata disciplina una percentuale dello 0,03% offerta ai creditori chirografari è irragionevole e senza causa, non potendo neppure essere qualificata come pagamento parziale, con conseguente inammissibilità del concordato);

rilevato pertanto che la relazione del professionista di cui all'art. 161, terzo comma l. fall. non appare completa e rispondente alle previsioni di legge, in quanto la stessa, pur analizzando i vari elementi della proposta e confermandone la sua fattibilità, si limita ad affermare che: “ ... la fattibilità del piano nei termini proposti rimane legata all'interpretazione

fornita nel piano di concordato circa la costituzione del pegno irregolare sulle autovetture, i cui documenti di conformità/ circolazione sono stati trattenuti da alcuni istituti di credito”, senza tuttavia scendere ad un approfondito vaglio critico dei vari passaggi in cui si articola il progetto di ristrutturazione dei debiti e della effettiva sostenibilità dello stesso, con particolare riferimento alla concreta possibilità di alienazione dei cespiti ai prezzi stimati (per i motivi analizzati, di difficile collocazione sul mercato), sia circa la fondatezza o meno della tesi sostenuta dal ricorrente della non opponibilità dei pegni e dei tempi e dei costi di accertamento giudiziale di tale presunta invalidità (non essendovi alcuna analisi della documentazione contrattuale in possesso della banca), sia di recuperabilità dei crediti in contenzioso, avendo egli stesso riferito che il legale incaricato del loro recupero “ ... non ha espresso alcun parere circa l’esito della causa”, con la conseguenza che in assenza della disamina di tali fondamentali aspetti della proposta il parere redatto non può considerarsi rispondente ai requisiti di legge, tenuto anche conto che tale relazione assume una rilevanza fondamentale nell’economia della procedura, a fronte dei ridotti poteri di vaglio della fattibilità del piano, sotto il profilo del merito, riservati al Tribunale dalla novellata disciplina, a meno che non vengano proposte delle classi di creditori, atteso che il controllo del professionista previsto dall’art. 163 terzo comma, come elemento indispensabile della domanda è teso a favorire e sostituire il controllo del Tribunale, evitando che vengano proposti concordati palesemente illegittimi o inverosimili e mettendo i creditori in grado di esprimere un corretto giudizio sulla fattibilità e convenienza del piano (cfr. ancora Trib. Udine, 16.01.06 cit., nonché da ultimo Trib. Roma, 24.04.2008, in Dir. Fall, II, 573 e ss, secondo cui la veridicità e fattibilità del piano devono essere intesi quali condizioni dell’azione, con la conseguenza che il

controllo di garanzia del Tribunale deve necessariamente estendersi alla validità – non solo formale – dell’attestazione dell’esperto);
ritenuto pertanto che la proposta deve essere considerata inammissibile;

p. q. m.

respinge la domanda, in quanto inammissibile;
visto l’art 163, secondo comma, 1. fall.

dispone

la convocazione del debitore e del PM. davanti al giudice delegato per gli adempimenti ivi previsti per l’udienza del 25.03.2009, ore 9.

Si comunichi anche al PM.

Udine, li 2.03.2009.

IL Presidente

A. Bottan

Il giudice est.

G. Pellizzoni

IL CANCELLIERE